



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

(Provincia di Varese)

Via Libertà 28, telefono 0332/524111 fax 0332/551754

ORDINANZA n. 103

OGGETTO: DIVIETO DI ACCATTONAGGIO MOLESTO CHE TURBA GRAVEMENTE IL LIBERO UTILIZZO O LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E RENDE DIFFICOLTOSO O PERICOLOSO L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23/5/2008 n. 92, convertito in legge 24/7/2008, n. 125;

VISTO l'art. 107 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n.23 del 8/4/1972;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008 con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sopra citata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento la incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

CONSIDERATO che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che, di per se, non configurano ipotesi di reato, ma, che, comunque, siano tali da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata, civile e serena convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;

RILEVATO che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti di soggetti che, in particolari e specifici ambiti urbani ove c'è la presenza od il transito di una notevole quantità di persone, praticano una forma di accattonaggio che, per modalità minacciose od ostinate ed insistenti, ovvero rendendo strumento minori e disabili per stimolare l'offerta di denaro, rendendo difficoltoso il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso alle aree e spazi pubblici, a prescindere dalla circostanza che sovente può nascondere gravi ed inaccettabili azioni criminose di sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili;

CONSIDERATO che, oltre alle iniziative dirette a far fronte alle situazioni d'indigenza nei confronti delle fattispecie in argomento, attraverso gli interventi del Servizio Sociale del Comune, appare necessario adottare iniziative e provvedimenti di carattere autoritativo, volti e mirati a contenere e contrastare il fenomeno dell'accattonaggio molesto con modalità ostinate ed insistenti;

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo sia di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana;

VISTA la delibera di C.C. n. 80 del 16/12/1991 con la quale si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per talune violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze;

ORDINA

1. è vietata l'attività di accattonaggio molesto, con modalità ostinate ed insistenti o minacciose, che reca turbativa, impedisca o limiti l'accesso, la fruizione o l'utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici, ed in particolare nei seguenti spazi e luoghi:
 - intersezioni stradali o aree di posteggio pubblico;
 - all'interno o nei pressi di mercati;
 - prossimità di fermate bus;
 - cimitero;
 - prossimità di esercizi commerciali, uffici pubblici ed istituti bancari;
 - chiese ed edifici religiosi.
2. ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:
 - a) l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per i responsabili dell'accattonaggio molesto, con modalità insistenti e minacciose, di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di € 200,00;
 - b) l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro proveniente dall'attività vietata nonché di strumenti ed attrezzature utilizzati, previo sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81.

Dato atto che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Varese con nota prot. n.12159 del 13/11/2009 ai sensi dell'art.54 del TUEL.

DISPONE ALTRESÌ

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese;
- alla Questura di Varese;
- alla Stazione Carabinieri di Lavena Ponte Tresa
- al Comando della Guardia di Finanza di Lavena Ponte Tresa;
- alla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al TAR di Milano o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lavena Ponte Tresa _____

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
L. 03-12-09

Il sottoscritto _____
pubblicato in _____
giorni 45
e precisamente dal 03-12-09 15 GG Succ
L. 03-12-09

IL SINDACO
Roncoroni Pietro Vittorio

